

Le nuove collaborazioni coordinate e continuative

▪ mercoledì 15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

▪ giovedì 16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Giugno 2016

Pag. 2

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Imposte dirette

Unico 2016

Termine per effettuare il versamento del saldo 2015 e/o del 1° acconto 2016 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione.

giovedì 30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

Le nuove collaborazioni coordinate e continuative

Dal 1.01.2016 è entrata a pieno regime la nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative che, come noto, è stata profondamente modificata dalla Riforma del Jobs Act. A fornire opportunamente le prime indicazioni operative su tale delicata materia è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con circolare n. 3/2016 del 1.01.2016, ha in particolare chiarito due aspetti decisamente controversi. Il primo concerne la natura della tipologia contrattuale ammessa che, con il definitivo superamento dei contratti a progetto, rimane quella relativa all'art. 409 c.p.c. riguardante, più precisamente, i "rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale". Per integrare tale fattispecie occorre che l'attività di collaborazione possieda i seguenti requisiti: -sia effettuata dal prestatore personalmente, cioè senza l'ausilio di altri soggetti; - abbia carattere continuativo, vale a dire non occasionale; - sia svolta in modo coordinato, nel senso che, pur collegandosi all'organizzazione produttiva di un committente, conserva una sua connotazione autonoma, senza che il medesimo possa determinarne le modalità di esecuzione. Quest'ultimo punto appare particolarmente interessante dal momento che nei casi in cui il rapporto collaborativo sia, invece, organizzato dal committente, anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro, si entra nella sfera della subordinazione. È un'impostazione volta a semplificare notevolmente l'attività ispettiva che d'ora innanzi potrà limitarsi ad accertare la sussistenza della c.d. "eteroorganizzazione", saltando ogni riferimento a tutti quegli indici di subordinazione elaborati nel tempo dalla giurisprudenza e che in passato hanno costituito il criterio discrezionale con il rapporto di lavoro dipendente. Restano ovviamente escluse da tale indagine le ipotesi tassativamente elencate nella Riforma, ossia: - le collaborazioni previste da CCNL; - quelle prestate nell'ambito di una professione regolamentata; - quelle affidate a componenti di organi societari; - quelle rese verso società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali. Il secondo aspetto essenziale contenuto nella circolare n. 3/2016 concerne la procedura di stabilizzazione esperibile dal 1.01.2016 nei confronti dei vecchi co.co.co. e dei rapporti di lavoro autonomo intercorsi con i possessori di partita Iva. Trattasi di una vera e propria sanatoria, ove si consideri che la sua adesione comporta per la parte datoriale l'estinzione di tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, eccezion fatta per gli illeciti accertati con accesso ispettivo in epoca antecedente. La validità di detta procedura è subordinata, oltre che all'ovvia assunzione del lavoratore con un contratto a tempo indeterminato, anche alla sottoscrizione di un verbale conciliativo per il contenzioso pregresso innanzi ad una delle sedi protette, nonché al divieto di licenziamento nei successivi 12 mesi, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.